



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 2021

Delega al Governo per la riorganizzazione del settore fieristico e disposizioni a sostegno del settore

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di ampliare la portata delle misure già esistenti, nonché di introdurre di nuove per il sostegno al settore fieristico italiano, in particolare nella forma di agevolazioni fiscali.

Il sistema fieristico nazionale rispecchia la struttura produttiva industriale del nostro Paese, che trova nella specializzazione di settore e nella specificità di distretto la base per lo sviluppo della sua grandezza internazionale.

Nel corso degli anni, il settore è stato coinvolto in rilevanti cambiamenti: tra questi, ad esempio il decentramento a livello regionale delle competenze relative alle fiere e alle esposizioni.

La fiera, come spazio espositivo e soprattutto come spazio di incontro tra domanda e offerta, è ancora considerata dagli imprenditori e dagli operatori di settore un « volano » per la crescita aziendale, soprattutto laddove prevale la vocazione imprenditoriale all'internazionalizzazione e, in particolare, all'esportazione.

Il settore fieristico è dunque un *asset* fondamentale della nostra economia che è stato fortemente messo alla prova negli ultimi mesi, ma le contingenti difficoltà si sono aggiunte alla mancanza di una normativa organica e strutturale che sia in grado di valorizzare il suo potenziale e la sua storia. Infatti il settore fieristico è stato tra i primi a essere fermato dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e tra gli ultimi a riaprire. Il blocco delle fiere dall'ultima settimana di febbraio ha causato lo spostamento o l'annullamento di oltre 180 manifestazioni tra internazionali e nazionali in calendario nel 2020 e un calo generale del fatturato del 70

per cento, con ricadute anche sulle esportazioni delle nostre imprese. In base alle norme attuali si prevede che l'attività fieristica sia limitata fino all'autunno 2021 e che le fiere possano ritornare alla condizione precedente al COVID solo nel 2022.

Il presente disegno di legge è quindi un passo indispensabile per incoraggiare la ripresa del settore. L'articolo 1 istituisce un credito d'imposta del 50 per cento dei costi relativi all'organizzazione di manifestazioni fieristiche internazionali per gli operatori del settore. Inoltre si prevede che, qualora gli operatori decidano di non far pagare il biglietto d'ingresso, lo stesso credito d'imposta sia portato al 75 per cento.

L'articolo 2 è volto a incoraggiare la partecipazione agli eventi fieristici da parte di visitatori professionali stranieri, per i quali è prevista l'erogazione di *voucher* dell'importo di 500 euro a parziale copertura delle spese di trasporto, vitto e alloggio.

L'articolo 3 proroga al 2021 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le spese di sanificazione, istituito dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in considerazione del protrarsi della pandemia; inoltre si prevede che tale beneficio si applichi anche all'acquisto di strumenti digitali di tracciamento al fine di incoraggiarne l'utilizzo.

Poiché nel settore fieristico l'attività promozionale all'estero è fondamentale, l'articolo 4 estende il credito d'imposta già previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali anche a quelli effettuati all'estero, su emittenti televisive e radiofoniche, giornali e periodici, anche *on line*, possibilità attualmente non prevista, in quanto il benefi-

cio è limitato alle campagne pubblicitarie nazionali.

L'articolo 5 istituisce un Fondo strutturale nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale potrà essere utilizzato nell'immediato per ridurre i danni sopportati per lo spostamento o l'annullamento delle manifestazioni nel corso del 2020 e, in futuro, per ristabilire l'equilibrio economico-finanziario delle aziende fieristiche italiane.

Al fine di promuovere lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di respiro internazionale, innovative e al passo con i cambiamenti tecnologici e gli obiettivi ambientali, l'articolo 6 istituisce un Fondo volto a fi-

nanziare gli interventi di riqualificazione e modernizzazione delle infrastrutture dei quartieri fieristici, disciplinando le caratteristiche dei progetti che avranno lo scopo di incentivare l'innovazione delle aree e delle strutture in modo da aumentarne la competitività anche a livello europeo.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi volti a prevedere una riforma organica del settore, con specifica attenzione alla riorganizzazione delle competenze e la definizione dei criteri di qualificazione delle manifestazioni fieristiche.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Credito d'imposta per la partecipazione a manifestazioni fieristiche)

1. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano spese per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per l'affitto degli spazi espositivi, per l'allestimento dei medesimi spazi, nonché per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento dei costi sostenuti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un massimo di 500.000 euro annui, anche qualora le manifestazioni siano disdette in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 che scelgano di rendere accessibili le manifestazioni fieristiche senza il pagamento del biglietto d'ingresso, il credito d'imposta è aumentato del 25 per cento, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 2.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento alle tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle di cui al comma 1 e all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all'estero, per cui è ammesso il credito di imposta.

Art. 2.

*(Incentivi alla partecipazione
ad eventi fieristici)*

1. Al fine di incentivare la partecipazione agli eventi fieristici nazionali, per gli anni 2021, 2022 e 2023 è attribuito, altresì, un contributo a fondo perduto, nella forma di *voucher*, nella misura massima di 500 euro, per le spese di trasporto, vitto e alloggio dei visitatori professionali stranieri che partecipino alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

*(Disposizioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli organizzatori e dei partecipanti agli eventi fieristici in considerazione del perdurare della situazione

emergenziale causata dall'epidemia da COVID-19, il credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2021. Sono ammissibili al credito di imposta, altresì, le spese sostenute per l'acquisto o per l'utilizzo di strumenti digitali di tracciamento.

Art. 4.

(Incentivi agli investimenti pubblicitari all'estero)

1. Al fine di attrarre visitatori professionali presso le fiere internazionali organizzate in Italia, il credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applica alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti pubblicitari all'estero su emittenti radiofoniche e televisive, analogiche o digitali, ovvero su giornali quotidiani e periodici, in edizione cartacea o digitale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 5.

(Istituzione del Fondo per la promozione delle attività di organizzazione di eventi fieristici)

1. Al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che ope-

rano nel settore fieristico, particolarmente colpite dalle conseguenze dell'emergenza da COVID-19, nonché di ridurre i danni causati dallo spostamento o dall'annullamento delle manifestazioni nel corso dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari, agli importi e alle modalità di erogazione delle risorse.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e la modernizzazione dei quartieri fieristici)

1. Al fine di favorire l'ammodernamento dei quartieri fieristici, anche nell'ottica di promuoverne l'ecosostenibilità ambientale e l'impiego di tecnologie atte a supportare i processi di trasformazione digitale di imprese e organizzatori è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riqualificazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei quartieri fieristici con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riqualificazione, ampliamento e modernizzazione delle infrastrutture dei quartieri dedicati allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, adot-

tati dalle regioni, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio.

3. Ciascuna regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio, procede all'individuazione dei quartieri di cui al comma 2.

4. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 2 i progetti che promuovono la riqualificazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei padiglioni, dei fabbricati e degli spazi esterni che caratterizzano il quartiere fieristico, tenendo in particolare considerazione il rapporto tra la fiera e il territorio su cui essa insiste, i sistemi di trasporto connessi, la tipologia della fiera e la sua evoluzione nel tempo.

5. I progetti di cui al comma 2 sono adottati, al fine di assicurarne l'efficacia, mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata con gli enti locali e con i soggetti pubblici e privati, nonché le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nei suddetti progetti sono dichiarati di pubblica utilità. L'accordo di programma sostituisce l'approvazione dei piani urbanistici necessari per la riqualificazione delle aree oggetto dei progetti.

6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi compresi nei progetti di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Initalia, le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le moda-

lità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento dei progetti di cui al comma 2.

Art. 7.

(Delega al Governo per la riorganizzazione del settore fieristico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione del settore fieristico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) operare un coordinamento della normativa nazionale e regionale per quanto riguarda la definizione dei requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale;

b) individuare i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali;

c) definire le modalità di certificazione, ai fini dell'attribuzione delle qualifiche di fiera internazionale, nazionale e regionale, dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali;

d) prevedere la razionalizzazione degli adempimenti relativi alla rilevazione e alla certificazione dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori da parte degli organizzatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale e nazionale;

e) individuare i criteri per la definizione del calendario fieristico nazionale e internazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) verifica del rispetto dei principi contenuti nella normativa dell'Unione europea;

c) indicazione esplicita delle norme abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, e secondo la procedura di cui al comma 4, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2021, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

€ 1,00